

Edizione di mercoledì 30 aprile 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il valore normale esteso in modo generalizzato anche alle operazioni di transfer pricing c.d. "interno"](#)

di **Davide De Giorgi, Raffaello Fossati**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Beni e finanziamenti: rinvio con incognite](#)

di **Fabio Garrini**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Liquidarsi per sfuggire dalle comode](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Ravvediamoci sul ravvedimento](#)

di **Massimiliano Tasini**

fisco-lavoro

[Regime Iva dell'accordo di "consignment stock" nei rapporti intracomunitari](#)

di **Marco Peirolo**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Windows XP: Microsoft ferma gli aggiornamenti, ma in tanti ancora non lo sanno](#)

di **Teamsystem.com**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il valore normale esteso in modo generalizzato anche alle operazioni di transfer pricing c.d. "interno"

di **Davide De Giorgi, Raffaello Fossati**

Seppur a seguito di una interpretazione strettamente letterale delle disposizioni in materie di prezzi di trasferimento previste ex art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917 del 1986, si evince che la norma è applicabile solo in casi di operazioni infragruppo con società dislocate in altri territori rispetto al territorio interno, la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che per "assimilazione", il c.d. **valore normale deve essere applicato** anche nelle **transazioni infragruppo tra società aventi sede in Italia c.d. transfer pricing "domestico"**.

Con la **sentenza n. 8849** del 16 aprile 2014 gli Ermellini hanno sovvertito il paradigma giuridico espresso dal giudice di *seconde cure* il quale riteneva non configurabile, nel caso di specie, un'operazione di c.d. transfer pricing "interno", e riteneva non applicabile il disposto ex art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In modo diametralmente opposto, la Corte di Cassazione **qualifica** come "**elusiva**" quella **pratica di "maggiorazione del prezzo"** effettuata dalla capogruppo (Cooperativa a r.l.) nei confronti di una sua società controllata (S.r.l.), entrambe residenti in Italia, **effettuata** con nessun'altra finalità "*se non quella di assicurare, mediante un trasferimento di utili infragruppo, un vantaggio fiscale per il gruppo stesso, considerata la più favorevole legislazione speciale sulla fiscalità delle società cooperative*".

A detta della Corte, la disposizione relativa alla determinazione del **valore normale** deve essere **applicata**, anche nelle **transazioni infragruppo tra società entrambe residenti in Italia, ogni qualvolta** che il contribuente, **con la fissazione di un prezzo fuori mercato, miri a far emergere utili presso la società del gruppo che sconta la tassazione più bassa, NON solo per agevolazioni territoriali, MA ANCHE a motivo della veste societaria** qualora foriera di un più mite trattamento tributario.

Inoltre, in continuità con quanto già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 17955/13 i Giudici rammentano che nella valutazione a fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento tra società facenti parte di uno stesso gruppo ed aventi tutte sede in Italia deve essere applicato il principio, "*avente valore generale, e dunque non circoscritto ai soli rapporti internazionali di controllo*", stabilito ex **art. 9 del Tuir**.

Questa disposizione infatti **NON** ha una **mera portata contabile** ma, **a contrariis**, deve essere qualificata **clausola antielusiva**, costituente esplicazione del generale divieto di abuso del diritto in materia tributaria, **essendo precluso al contribuente conseguire vantaggi fiscali**, come lo spostamento dell'imponibile presso le imprese associate che, nel territorio, godano di esenzioni o minor tassazione, **mediante l'uso distorto**, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di legge, di **strumenti giuridici idonei ad ottenere vantaggi** in difetto di ragioni diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

A corollario di tale interpretazione giuridica i Giudici fanno notare che la *“disposizione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, non sia una norma dettata per le sole transazioni tra una società nazionale ed una estera, lo si evince – in maniera inequivocabile – dalla stessa collocazione della norma tra le “disposizioni generali” applicabili in materia di imposte sui redditi, di cui al titolo I, capo I del D.P.R. n. 917 del 1986. E, non a caso, la disposizione dell’art. 76, commi 2 e 5 (come, ora l’art. 110, commi 2 e 7) del decreto cit. rinvia al precedente art. 9, – secondo la tecnica normativa del rinvio recettizio ad una disposizione di carattere generale, da parte di una norma speciale che non prevede una disciplina specifica della fattispecie da regolare (Cass. 914/68) – ai fini della determinazione del valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, con riferimento alle transazioni commerciali effettuate tra società dello stesso gruppo; e ciò, sia pure con riferimento specifico all’ipotesi in cui alcune di tali società siano italiane, altre straniere”*.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Beni e finanziamenti: rinvio con incognite

di **Fabio Garrini**

Oggi sarebbe stata in scadenza la presentazione **comunicazione dei beni e dei finanziamenti dei soci** che, fortunatamente, è stata oggetto di proroga ad opera del [provvedimento Prot. n. 54581/2014](#) dello scorso 16 aprile. Si tratta però non di una semplice proroga, ma di una **modifica a regime del termine di invio** che libera da questa impellenza un periodo dell'anno già molto denso di scadenze.

La scadenza, tanto per la comunicazione dei beni utilizzati dai soci e dai familiari quanto quella riguardante i finanziamenti, è fissata **successivamente** al termine della presentazione della **dichiarazione dei redditi** (si veda di Sergio Pellegrino "[Meglio tardi che mai...](#)").

Scelta quanto mai opportuna visto che gli elementi da comunicare (in particolare per i beni) sono in stretta correlazione con gli **aspetti reddituali** da indicare nel modello UNICO.

Periodi non solari

La commentata modifica finisce per risolvere il problema alla maggior parte delle posizioni, ma **in alcuni casi finisce per complicarla**. Occorre infatti ricordare che la scadenza di ottobre non è fissa ma è **legata al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi**: "*entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta...*" in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ovvero in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Questo significa che, se i periodi d'imposta sono terminati il 31/12/2013, la scadenza della comunicazione è fissata al **30 ottobre 2014** (visto che la dichiarazione va resa entro il 30.9.2014).

Quando però così non fosse sorgono diversi problemi: il pensiero va non tanto alle società con periodo d'imposta **non coincidente con l'anno solare** (casi tutto sommato poco frequenti), ma piuttosto alle situazioni dove una **operazione straordinaria** abbia comportato una interruzione del periodo d'imposta, ovvero qualora la società fosse messa in **liquidazione**. Giusto per considerazione una situazione diffusa, si faccia riferimento ad una trasformazione di SRL in SNC avvenuta nel mese di maggio 2013. Sul punto l'Agenzia, con le FAQ di gennaio, aveva precisato che la comunicazione fa riferimento **non all'anno solare, ma al periodo d'imposta**; quindi, in questo caso, le comunicazioni per il 2013 sarebbero doppie (due per i beni e due per

i finanziamenti, se ne ricorrono le condizioni).

Se fosse la società ad inviare la comunicazione, mentre quella relativa alla seconda frazione andrebbe inviata il 30/10/2014, quella relativa alla prima frazione avrebbe quale scadenza, sulla base delle nuove regole, il 30 marzo 2013 (30 giorni dopo il termine dell'invio del modello UNICO della SRL, il cui nono mese aveva scadenza al termine dello scorso mese di febbraio). Ora, **posto che le nuove regole non possono, in maniera postuma, anticipare il termine di invio**, viene da concludere che in tali casi deve esservi necessariamente un maggior termine. **Ma quale?** Il 30 aprile "riesumato"? oppure i 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente per i nuovi adempimenti (nel qual caso la prima comunicazione andrebbe resa entro metà giugno)?

Le comunicazioni dei **beni** possono essere rese anche dalle **persone fisiche**, che naturalmente hanno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi nei casi descritti il problema può essere superato facendo un **invio della comunicazione a nome dell'utilizzatore** entro il prossimo 30/10. Ma, a questo punto, **quante** comunicazioni? Il soggetto concedente presenta due periodi d'imposta nel 2013, mentre l'utilizzatore ne ha uno solo. Facendo spedire la comunicazione all'utilizzatore va fatta una comunicazione unica? Siccome la disposizione fa generico riferimento "al periodo d'imposta", questo dovrebbe riferirsi a chi rende la comunicazione.

Senza dimenticare che per i **finanziamenti** la comunicazione può essere resa solo dalla società che ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione, quindi il "piano B" di avvalersi della più ampia scadenza al 30/10, propria del socio, non può certo essere sfruttata.

Chiudiamo con un **auspicio** di ottimismo. Nelle motivazioni al provvedimento richiamato leggiamo che *"Il nuovo termine per la comunicazione dei dati ha lo scopo di agevolare l'adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l'utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento."* Quindi, lo scopo del provvedimento è quello di individuare una scadenza che permetta di avere già a disposizione sia le eventuali conseguenze reddituali sul concedente che sull'utilizzatore; una soluzione per ottenere ciò è **far riferimento al termine più ampio tra concedente e utilizzatore**.

Questo risolverebbe il problema della scadenza. Auspicando che possa essere avallata tale interpretazione, ma forse ho esagerato con l'ottimismo.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Liquidarsi per sfuggire dalle comodo

di Giovanni Valcarenghi

Si avvicina il momento di **affrontare la dichiarazione dei redditi** e, per i soggetti societari, va certamente superato lo scoglio delle **società di comodo**, questione che da qualche anno riveste una importanza elevatissima, confermata anche per il 2013 visto il perdurare dello stato di crisi.

Le vie d'uscita dal regime sono ormai a tutti note: **cause di esclusione, cause di disapplicazione ed interpello disapplicativo**, con speranza di accoglimento. È risaputo che nelle cause di esclusione e disapplicazione difficilmente si trova la "via di fuga" per i piccoli soggetti, specialmente per coloro che svolgono attività di gestione (si pensi alle immobiliari di locazione) o che sono bloccati a causa delle difficoltà di mercato (si pensi alle immobiliari di rivendita).

Spesso, allora, viene la tentazione di utilizzare una causa di disapplicazione che segna anche la fine della vita societaria, vale a dire **l'assunzione dell'impegno ad estinguere l'ente (già in liquidazione), cancellandolo dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva a quella che si presenta, con assegnazione dei beni ai soci.**

Proprio su tale aspetto si volevano concentrare **alcune riflessioni**, poiché la vicenda ha contorni tutt'altro che definiti. Innanzitutto, vale la pena di precisare che tale causa di disapplicazione vale sia per le **società non operative** (quelle con ricavi inferiori a quelli ottenuti dal test di operatività) che per quelle in **perdita sistemica**. In secondo luogo, torna utile aggiungere che coloro che assumono tale impegno alla cancellazione della società ottengono la disapplicazione per il **periodo di imposta in corso alla data di assunzione dell'impegno stesso** (che coincide con il momento di presentazione della dichiarazione dei redditi che contiene la barratura della casella del quadro RS), **per il periodo precedente e per quello successivo**, anche se fosse l'unico periodo di liquidazione, ai sensi dell'articolo 182 del TUIR.

Fin qui tutto bene, anche se non possiamo tacere il fatto che esistono **due punti mai chiariti** dall'amministrazione finanziaria: il primo attiene al **momento in cui verificare lo stato di liquidazione della società**, il secondo all'**efficacia della causa di disapplicazione per le società in perdita sistemica**.

In relazione al primo aspetto, c'è da capire se la società che barra la casella **deve essere già in**

liquidazione nel corso dell'anno 2013, oppure se può attivare la **procedura anche nel 2014**, purché prima del 30.09.2014. Chi scrive ritiene che sia più tranquillizzante aderire alla prima soluzione, per evitare l'effetto che si genera ove si ritenesse di preferire la seconda, come dimostrato dalla tabella che segue (si faccia riferimento alla presentazione di UNICO 2014 e si supponga che la società sia cancellata il 31.08.2015).

Inizio della liquidazione	Periodo di assunzione dell'impegno	Periodo antecedente	Periodo successivo
01.04.2013	01.01.14 – 31.12.14	01.04.13 – 31.12.13	01.01.15 – 31.08.15
01.04.2014	01.04.14 – 31.12.14	01.01.14 – 31.03.14	01.01.15 – 31.08.15

Nella seconda ipotesi l'anno 2013 rimane interessato dalla disciplina delle comodo e questo appare onestamente **non coerente**.

Il secondo problema attiene alle **società in perdita sistematica**, in relazione alle quali il Provvedimento del 11.06.2012 prevede che **la causa di disapplicazione debba essere riscontrata in uno dei tre anni** che compongono il triennio storico di osservazione. Se così fosse anche per questa ipotesi, sarebbe veramente difficile ipotizzare che una società, nel terzo anno consecutivo di perdita, assuma già l'impegno alla cancellazione, senza nemmeno sapere cosa possa accedere nelle annualità successive. Cioè, se si fosse assunto l'impegno nella dichiarazione del periodo 2012, la cancellazione della società dovrebbe avvenire entro il 30.09.14, quando ancora, in linea di principio, si potrebbe riscontrare il ricorrere di altre cause di esclusione o disapplicazione. **Il tutto, insomma, sembra davvero mal coordinato** ed al riguardo sarebbe utile (ed urgente) un chiarimento a livello di prassi.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Ravvediamoci sul ravvedimento

di **Massimiliano Tasini**

La riforma fiscale alle porte potrebbe essere un'ottima occasione per ripensare il **ravvedimento operoso** disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n.472/97: semplificare e potenziare questo istituto non potrebbe che far bene al difficile rapporto tra fisco e contribuenti.

Una prima serie di interventi potrebbe riguardare gli **omessi o tardivi versamenti**.

Tutti hanno apprezzato l'introduzione del cosiddetto ravvedimento "fast" posto in essere nei primi 15 gg dalla scadenza, che presuppone però una graduazione della sanzione in quindicesimi: a noi pare però che l'esecuzione del versamento nei 30 gg potrebbe scontare una sola sanzione ridotta, se non addirittura semplicemente gli interessi per tardivo versamento.

Inoltre, ma questa è problematica che riguarda l'istituto del ravvedimento in generale, vi è da chiedersi se non sia il caso di **rimuovere il limite generale di 1 anno** per beneficiare degli effetti premiali dell'istituto, quali che essi siano: un contribuente che si ravvede meriterebbe sempre di ricevere un trattamento diverso e migliore di quello che invece non manifesta questa intenzione.

Si diceva poi degli effetti premiali: occorre allora registrare un dato importante, ovvero che il d.lgs. n. 74/2000 riserva lo **stesso "sconto" sulla pena** (riduzione fino ad un terzo dopo le modifiche apportate dalla Legge 138/2011 all'art. 13 per la estinzione della obbligazione tributaria):

- sia a chi definisce un accertamento tributario pervenuto dal fisco,
- sia a chi invece autonomamente elimina la violazione appunto ravvedendosi.

Questo meccanismo va anch'esso ripensato, non foss'altro perché mette sullo stesso piano situazioni differenti, foss'anche in spregio ai principi di eguaglianza e ragionevolezza.

Due ultime riflessioni meritano il caso della dichiarazione omessa e di quella integrativa.

Con riguardo alla prima ipotesi, ci sembra che vada pure ripensato il limite fissato dal D.P.R. 322/1998, secondo cui la dichiarazione prodotta **oltre i 90 gg dalla scadenza originaria non produce alcun effetto**, salvo costituire titolo per la riscossione delle imposte ivi indicate: forse

anche qui la previsione è improntata ad eccessivo rigore, anche perché, collegata alla stessa, opera la concreta impossibilità di ravvedere il comportamento omissivo. Magari un ammorbidimento della previsione normativa potrebbe essere bilanciato dall'allungamento del termine decadenziale di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973, che attualmente è di un solo anno rispetto a chi ha invece presentato la dichiarazione nei termini.

Infine, merita una attenta riflessione l'**attuale disciplina** dell'art. 2, c. 8 e 8 bis del D.P.R. 322/1998, che in tema di dichiarazione integrativa non ha compiutamente chiarito gli effetti tributari ma anche penali della stessa, ciò che è fonte di significativi contrasti interpretativi. Anche in questo caso, la logica ci induce a favorire il comportamento del contribuente che "si pente" anche oltre il termine per il ravvedimento; inoltre, va definitivamente chiarito che la dichiarazione rettificativa pro-contribuente oltre l'anno rispetto a quella originaria è sempre possibile salvo poi che il credito che ne emerge non potrà essere compensato. Riguardo a tale ultimo profilo occorre però scongiurare abusi da parte di contribuenti che, incoraggiati, potrebbero procedere a rettifiche in "zona Cesarini". Ma con un po' di buon senso non è difficile trovare una soluzione.

Semplificare, favorire la compliance, sono passaggi non più procrastinabili.

fisco-lavoro

Regime Iva dell'accordo di “consignment stock” nei rapporti intracomunitari

di **Marco Peirola**

In un precedente intervento ([Regime IVA del contratto estimatorio nei rapporti intracomunitari](#)) si è detto che l'accordo di “consignment stock” ha una **struttura simile** a quella del **contratto estimatorio**, laddove quest'ultimo è definito dall'art. 1556 c.c. come il contratto con il quale una parte (tradens) consegna determinati beni ad un'altra parte (accipiens), con l'obbligo, di quest'ultima, di pagarne il relativo prezzo o di restituirli nel termine stabilito.

Con il consignment stock, infatti, il soggetto trasferente invia i beni in un **deposito** (anche IVA ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993) ubicato in altro Stato membro, **appartenente al soggetto trasferitario**, il quale ha la possibilità di prelevarli al fine di utilizzarli per le proprie esigenze produttive e/o finanziarie. Più in generale, è richiesto che i beni, di proprietà del trasferente, siano nella **piena disponibilità del trasferitario**, ancorché custoditi per conto di quest'ultimo presso un terzo soggetto.

Anche nel suddetto schema contrattuale, il **passaggio della proprietà** non si verifica nel momento del trasporto/spedizione dei beni all'estero, ma in un secondo tempo, cioè **all'atto del prelievo** o, comunque, **decorso un anno dalla consegna**, in perfetta analogia a quanto previsto, per il contratto estimatorio, dall'**art.39, comma 1, del D.L. n.331/1993**.

In definitiva, la movimentazione dei beni assume natura intracomunitaria, ma **la fatturazione è posticipata** e, sul punto, possono richiamarsi le indicazioni fornite dall'Amministrazione con:

- la [R.M. 18 ottobre 1996, n. 235/E](#), per i beni inviati in altro Stato membro;
- la [R.M. 10 aprile 2000, n. 44/E](#), per i beni provenienti da altro Stato membro.

Sotto il primo profilo, riguardante la natura della movimentazione intracomunitaria dei beni, la struttura dell'operazione esclude l'applicazione della regola generale prevista per i **trasferimenti “senza vendita”**, considerati **“assimilati”**:

- alle **cessioni intracomunitarie**, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993, se i beni vengono inviati dall'operatore italiano in altro Paese membro;
- agli **acquisti intracomunitari**, ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993, se i beni vengono inviati dall'operatore comunitario in Italia.

Sotto il secondo profilo, riguardante il “tempo” della fatturazione, è nel momento in cui si considera effettuata la cessione, cioè all’atto del prelievo, che il trasferente/cedente italiano deve emettere la relativa fattura, **non imponibile IVA** ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993. In relazione, pertanto, al periodo (mese o trimestre) nel quale è avvenuto il prelievo dei beni dal deposito, dovrà essere anche presentato il **modello INTRA 1-bis**.

Specularmente, per i beni provenienti da altro Stato membro, l’operazione si considera sottoposta ad una **condizione sospensiva**, in quanto il passaggio del diritto di proprietà si realizza solo all’atto del prelievo dei beni da parte del trasferitario/cessionario. È in relazione a tale momento, pertanto, che si considera effettuato l’acquisto intracomunitario, **imponibile IVA** ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 331/1993 e che dovrà essere conseguentemente presentato il **modello INTRA 2-bis**.

Per superare la presunzione di cessione e di acquisto, l’operatore nazionale, in veste sia di trasferente/cedente sia di trasferitario/cessionario, è tenuto a rispettare l’obbligo di cui all’**art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993**. È infatti previsto che i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato membro o da questo provenienti in base ad un **titolo non traslativo della proprietà** devono essere **annotati in un apposito registro**, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Windows XP: Microsoft ferma gli aggiornamenti, ma in tanti ancora non lo sanno

di **Teamsystem.com**

www.teamsystem.com

Per molti Windows 8 non è stato il sistema operativo più apprezzato da Microsoft. Dopo

Ormai anche Windows 8, uscito nel 2012 e aggiornato ultimamente alla versione 8.1, è entrato a far parte del quotidiano e le novità introdotte due anni fa, sono ora normale amministrazione. Eppure fa effetto sapere che a livello mondiale il sistema operativo più diffuso è ancora **Windows 7 (47,52%)**, seguito nientemeno che da **Windows XP col 28,98%** di installazioni, mentre **Windows 8** è solo terzo con un piccolo **10,49%**. Praticamente il vecchio XP, nato nel lontano 2001, è ancora installato sul triplo dei computer rispetto al suo fratello più giovane.

La decisione di Microsoft

Per questo motivo Microsoft ha preso un'importante decisione: **staccare la spina** al vecchio sistema operativo **a partire dallo scorso 8 Aprile**. Questa scelta dovrebbe agevolare notevolmente la diffusione dell'ultimo nato. In termini pratici, ciò non significa che i computer con Windows XP smetteranno di operare, vuol dire però che l'azienda produttrice non rilascerà più aggiornamenti e quindi niente più driver per far funzionare nuovi dispositivi come stampanti o periferiche di ultima generazione. Ma, soprattutto, non verranno più rilasciati **aggiornamenti di sistema** per la sicurezza, anche se Microsoft rilascerà comunque **aggiornamenti anti-malware** per Windows XP almeno **fino a luglio 2015**.

Cosa succede adesso?

Sapere che in circolazione ci sono milioni di computer con un sistema operativo vecchio e ormai privo di difese appropriate non è una buona notizia perché sebbene gli aggiornamenti di Microsoft continueranno a proteggere i computer da software maligni, non taperanno più quei **"buchi" di sicurezza** che vengono continuamente **scoperti dagli hacker** (in tutti i sistemi operativi) e permettono intrusioni all'interno delle macchine. Come dicevamo prima, tutto continuerà a funzionare come sempre e magari **alcuni produttori** di accessori continueranno ancora a rilasciare **aggiornamenti** per i propri dispositivi. Ma una macchina con Windows XP

collegata a Internet all'interno di uno studio professionale non rappresenta il massimo della sicurezza per i nostri dati, tralasciando il fatto che probabilmente anche a livello di hardware sarà sicuramente ormai vecchia.

La ricerca di Avast

Una recente ricerca condotta da **Avast**, azienda produttrice di software antivirus, su **165mila** clienti che usano ancora Windows XP ha riportato un risultato preoccupante: il **27 per cento** di essi **non ha intenzione di migrare** a un sistema operativo più nuovo. Questo nonostante la stessa azienda abbia rilevato che i computer con XP sono oggetto di **attacchi informatici** molto più **frequenti** rispetto a computer con **Windows 7** o **Windows 8**. Ma il problema più grave è che molti degli utilizzatori di Windows XP neanche sanno di essere a rischio e che gli aggiornamenti di Microsoft sono arrivati al capolinea.